



COMMISSIONE GIUSTIZIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

AUDIZIONE DEL 01 DICEMBRE 2025

PROPOSTE DI LEGGE ABBINATE

C. 594 (D'Orso e altri), C. 735 (Gribaudo), C. 751 (D'Orso e altri), C. 867 (Calderone e Patriarca), C. 2432 (Pittalis e altri), C. 2629 (Governo-Nordio), C. 2633 (Dori).

Onorevole Signor Presidente

Onorevoli Signore Deputate

Onorevoli Signori Deputati

Vi ringrazio per l'opportunità di intervenire oggi nell'ambito delle audizioni sul Disegno di Legge C. 2629 (Governo-Nordio), relativo alla delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense.

1

L'Unione degli Ordini Forensi del Lazio (UOFL), già nella fase dei lavori preparatori per la redazione della bozza di riforma dell'ordinamento professionale predisposta dal Consiglio Nazionale Forense (CNF), pur condividendo l'esigenza di una nuova legge professionale che adegui l'esercizio della professione alle profonde trasformazioni sociali ed economiche in atto e riconoscendo i principi ispiratori e le molteplici innovazioni introdotte, ha tuttavia individuato alcune criticità rilevanti.

Tali rilievi, già oggetto di specifiche osservazioni e proposte emendative — rimaste tuttavia inascoltate —, permangono attuali anche alla luce della presentazione del Ministro Nordio, delle relazioni tecniche e del testo del disegno di legge delega al Governo per la riforma dell'ordinamento professionale.

L'UOFL, pertanto, auspica che dette criticità vengano attentamente valutate ed accolte nel corso dell'iter parlamentare in corso con la ponderazione e la valutazione di tutti gli interessi in gioco al fine di



conseguire un nuovo testo che effettivamente corrisponda all'interesse pubblico generale, alla valorizzazione e attualizzazione del ruolo sociale e costituzionale dell'avvocatura.

1. SULLA DURATA E SUL NUMERO DEI MANDATI (PUNTO 9 LETT. U N. 15, PAG. 83).

La riforma proposta modifica radicalmente il sistema elettorale delle istituzioni forensi, prevedendo, al punto 15, l'ineleggibilità del candidato dopo tre mandati consecutivi di durata triennale.

Tale previsione, rispetto al precedente assetto — che fissava il limite a due mandati quadriennali — non risponde ad alcuna reale esigenza dell'Avvocatura e rischia di compromettere la stabilità appena raggiunta dopo anni di contenzioso giurisdizionale e incertezza nella composizione degli organi elettivi, senza tralasciare che il divieto del terzo mandato *“costituisce un principio generale dell'ordinamento giuridico della Repubblica”*. La Corte costituzionale - *sent. n. 64/2025* - è stata lapidaria nell'asserire che il divieto di un terzo mandato consecutivo, *tende a “valorizzare le condizioni di eguaglianza che l'art. 51 Cost. pone alla base dell'accesso «alle cariche elettive»” e che sarebbero compromesse da una competizione elettorale soggetta all'influenza di candidati che, ricoprendo la carica da perlomeno due mandati consecutivi “abbiano così potuto consolidare un forte legame con una parte dell'elettorato”. Per altro verso, dalla necessità di favorire “il fisiologico ricambio all'interno dell'organo, immettendo “forze fresche” nel meccanismo rappresentativo bloccando l'emersione di forme di cristallizzazione della rappresentanza”*.

2

In particolare:

- a) La nuova disciplina si pone in contrasto anche con i principi fondamentali della riforma del 2012 e con i successivi orientamenti giurisprudenziali della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, che hanno sottolineato la necessità di garantire la rotazione delle cariche elettive, prevenendo la “cristallizzazione” delle posizioni e assicurando effettiva democraticità e rispetto della parità di genere nelle Istituzioni Forensi.

L'introduzione di tre mandati triennali allunga, senza giustificazione logica, la permanenza in carica e fraziona l'arco temporale complessivo, minando i principi ispiratori della riforma,

senza che vi sia “un interesse pubblico o collettivo” a fondamento della modifica. Si segnalano, per tutti, i più rilevanti ed ultimi interventi delle varie Corti sul tema: Corte costituzionale (pres. Lattanzi, red. Morelli), sentenza n. 179 del 10 luglio 2019 (cfr. anche la recente Corte costituzionale (pres. Amoroso, red. Pitruzzella), sentenza n. 64 del 15.5.2025 sulle elezioni regionali campane); Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Stefani), sentenza n. 406 del 5 novembre 2024; Corte di cassazione (pres. D’Ascola, rel. Tricomi), SS.UU., sentenza n. 13376 del 20 maggio 2025.

- b) Abbreviare la durata della consiliatura a tre anni e l’aumento delle tornate elettorali comporterebbero un aggravio di costi per le istituzioni forensi ed a carico degli iscritti, nonché una perdurante instabilità istituzionale, con organi costantemente proiettati verso nuove campagne elettorali, a detrimento della continuità e dell’efficacia dell’azione amministrativa.
- c) La riforma, così concepita, rischia di riproporre una stagione di contenziosi e incertezze interpretative sulla disciplina dell’ineleggibilità, con effetti devastanti sulla stabilità delle Istituzioni forensi e sulla loro capacità di affrontare le sfide epocali poste dall’innovazione tecnologica (IA) e dalla perdurante crisi economica.
- d) L’Avvocatura necessita di una “governance” stabile, non condizionata da conflitti giudiziari. Oltretutto, il nuovo sistema potrebbe essere inteso nel senso di determinare addirittura una azzeramento dei precedenti mandati da quattro anni e, dunque, l’effetto pratico della disciplina di nuovo conio sarebbe che coloro che oggi hanno svolto due mandati consecutivi di quattro anni e non sono più eleggibili per la successiva consiliatura, si troveranno “graziati” dal DDL con la possibilità di ricandidarsi per ulteriori tre mandati consecutivi da tre anni (e, dunque, in grado potenzialmente di rivestire per ben diciassette anni consecutivi ininterrotti la carica!), con evidente violazione dei principi democratici di alternanza e di parità nell’accesso alle cariche istituzionali e rappresentative.
- e) La disciplina di cui sopra si pone in evidente ed insanabile contrasto con i principi già espressi dalla Corte Costituzionale e dalla Suprema Corte di cassazione, le quali hanno ritenuto perfettamente legittimo l’attuale assetto previsto dalla L. 247/2012, così come

interpretato a seguito dei vari interventi giurisprudenziali che oggi hanno consentito di ritenere ben delineato il sistema.

- f) Da ultimo, si segnala che la previsione nel DDL della “convivenza” di due sistemi elettorali alternativi, quello del voto singolo e quello del voto di lista, determina conseguenze ignote in caso di successiva decisione giurisdizionale di incandidabilità o ineleggibilità di un singolo candidato, laddove non è specificato se in tale caso sia previsto il subentro del primo dei non eletti, come avviene attualmente, a fronte di candidature individuali anche all’interno di mere aggregazioni elettorali ovvero l’esclusione dell’intera lista al cui risultato elettorale ha, indiscutibilmente, contribuito anche il candidato poi rivelatosi incandidabile o ineleggibile.
- g) Particolarmente grave è la **soppressione della “commissione elettorale”** che, fino ad oggi, ha svolto una funzione di garanzia nella verifica preliminare delle candidature e nell’esclusione dei soggetti ineleggibili.

L’eliminazione di tale organo, un vero e proprio *unicum*, perché previsto come coesenziale al regolare funzionamento di ogni sistema elettorale, con la motivazione di evitare il contenzioso giudiziario, apre la porta alla candidabilità anche di chi abbia già superato i limiti di mandato, con il rischio, in caso di mancata impugnazione dei risultati, di permanenze in carica ultradecennali, in aperto contrasto con la ratio della riforma del 2012 e con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità.

- h) Le commissioni elettorali hanno avuto l’effetto deflattivo di candidature manifestamente illegittime che, se non arginate, altererebbero il risultato elettorale. Un soggetto ineleggibile potrebbe rimanere in carica per tutto un mandato triennale in attesa della decisione finale.

La candidatura illegittima comunque “inquina” il risultato elettorale, catalizzando voti verso la lista, sottraendoli ad altri candidati.

La pretesa “riforma organica” del sistema elettorale è priva di criteri di necessità, logicità e coerenza, non essendo sorretta da principi conformi all’evoluzione sociale ed economica e alle reali esigenze dell’Avvocatura.

L’attuale assetto — limite di due mandati quadriennali — garantisce rotazione, parità di genere e rappresentanza democratica, assicurando certezza e stabilità alle Istituzioni Forensi.



Alla luce di tali considerazioni, si chiede che nel corso dell'iter parlamentare venga confermato l'attuale sistema elettorale, a tutela della certezza e della stabilità delle Istituzioni Forensi.

2. SULLE MODALITÀ DI ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CNF

Nel dossier del 29.10.2025, a cura del servizio studi di Senato e Camera, a pag. 34, è stato indicato che “Precisi criteri di delega sono previsti dalla lettera v) per la riorganizzazione complessiva del Consiglio Nazionale Forense, rafforzandone il ruolo di rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello nazionale, europeo e internazionale”.

Nella relazione illustrativa si sottolinea come il nuovo sistema miri a garantire maggiore democraticità nell'elezione, equilibrio territoriale e di genere nella composizione, e una più efficace governance dell'Istituzione attraverso meccanismi di rinnovamento e controllo.

Quindi, sebbene nelle premesse del DDL e nelle relazioni tecniche si affermi che la riforma sia volta a garantire maggiore democraticità, equilibrio territoriale e una governance più efficace, tali principi non trovano adeguato riscontro nel testo normativo.

In particolare, rimane fermo — incredibilmente — il quadro normativo di riferimento del R.D. 27.11.1933 n. 1578, convertito con l. n. 36/1934, mentre vengono modificate, in aumento, la durata e il numero dei mandati.

Questa scelta appare anacronistica e gravemente inadeguata rispetto ai profondi mutamenti intervenuti nella società e nella professione forense dal 1934 ad oggi: a fronte di una platea di oltre 240.000 avvocati (rispetto a poche migliaia nel 1934), il sistema di rappresentanza resta inalterato, mentre si interviene solo sulla disciplina dei mandati, aumentando incertezza e conflittualità.

Maggiore democraticità nell'elezione.

Il mancato adeguamento del sistema elettorale alle reali dimensioni dell'Avvocatura determina un evidente “vulnus di rappresentanza democratica”.

Il rispetto del principio di maggior democraticità nell'elezione dei componenti del CNF avrebbe dovuto comportare anche **una riforma del sistema rappresentativo** della massima Assise Istituzionale dell'Avvocatura in senso proporzionale (o, almeno, proporzionato) rispetto al numero



degli iscritti nei singoli distretti delle Corti di Appello e non solo secondo un criterio anacronistico del numero delle Corti di Appello.

Nel sistema attuale vi è un evidente “vulnus” di rappresentanza democratica nelle modalità di composizione del CNF laddove, a mero titolo esemplificativo, i distretti della Lombardia, Campania e Lazio, che hanno un gran numero di iscritti (oltre 115.000, quasi il 50% dell’avvocatura) sono rappresentati da solo otto componenti del CNF (3 Lombardia, 3 Campania, 2 Lazio) a fronte di un’assemblea composta da 34 Consiglieri.

Il Distretto maggiormente penalizzato è il Lazio che avendo una sola Corte d’appello è rappresentato da soli 2 Consiglieri Nazionali in rappresentanza di circa 35.000 Avvocati (su 240.000); in termini percentuali a fronte del 15% degli Avvocati iscritti nei Fori del Lazio in seno al CNF gli stessi vengono rappresentati dal 5% dei componenti.

Appare evidente la lesione del principio di rappresentanza democratica nella composizione del CNF.

Per fare un esempio pratico, sarebbe come se nelle circoscrizioni elettorali per la Camera o il Senato, al Lazio spettasse un solo deputato o senatore in più del Molise o della Basilicata!

6

Equilibrio territoriale.

Nella considerazione del principio dell’equilibrio territoriale, richiamato come criterio ispiratore della “complessiva riforma organica del CNF”, è ancora più palese l’illogicità e l’ingiustizia nel mantenere fermo “il quadro normativo di riferimento” al 1934, sul vecchio anacronistico criterio del numero delle Corti di Appello.

Il corretto principio di equilibrio territoriale e di democraticità impone certamente che tutto il territorio nazionale sia adeguatamente rappresentato in seno al CNF (e il principio del numero degli iscritti va necessariamente valorizzato quale criterio di rappresentanza democratica), ma è necessario apportare modifiche alle evidenti illogicità e incongruenze che presenta l’attuale sistema di rappresentanza nel CNF, rimasto ancorato al 1934.

Esemplare il caso del Lazio che, con una popolazione forense pari a quella della Lombardia e della Campania, è rappresentato da un numero di consiglieri inferiore del 50% (3 Lombardia e Campania e 2 il Lazio).



Disparità ancor maggiori emergono confrontando altre regioni, come Sicilia, Puglia e Calabria, avvantaggiate dal solo fatto di ospitare due Corti di Appello (rispetto a quella unica del Lazio), dimostrando che l'attuale sistema non garantisce né rappresentanza democratica, né equilibrio territoriale.

Le allegate schede e grafici rendono palese ed evidente le disparità di trattamento.

DIVERSITA' DI SISTEMI ELETTORALI E DI COMPOSIZIONE DELL'OCF E DEL CNF

La permanenza del criterio anacronistico del 1934 nella composizione del CNF si pone in palese contrasto con le modalità di rappresentanza adottate per l'Assemblea dell'Organismo Congressuale Forense (OCF), le quali, volute in modo plebiscitario dall'avvocatura, garantiscono equilibrio territoriale e proporzionalità rispetto al numero degli iscritti.

L'adozione di criteri diversi per le due principali istituzioni rappresentative dell'Avvocatura viola il principio di uguaglianza e ragionevolezza sancito dall'art. 3 Cost. che impone di trattare e disciplinare situazioni identiche (o simili) nella stessa maniera.

Ulteriore vulnus e violazione dell'art. 3 Costituzione è rappresentato dalle modalità di contribuzione per il funzionamento e le attività del CNF. L'attuale sistema prevede che la spesa per il funzionamento del CNF viene posta a carico dei COA con una quota contributiva a carico di ciascun iscritto; un principio di pura proporzionalità.

Come detto, invece, per la rappresentanza in seno al CNF, si è scelto il diverso criterio e anacronistico del 1934 con il minimo temperamento di un ulteriore componente CNF per i distretti con oltre 10.000 iscritti.

È evidente l'illogicità della scelta legislativa che prevede il principio di "pura proporzionalità" per il finanziamento e per la contribuzione economica di un Organo i cui rappresentanti sono eletti secondo parametri e principi differenti. L'art. 3 Cost., di cui il principio di ragionevolezza ne è corollario, vuole che venga adottato uno stesso criterio di riferimento (con i necessari temperamenti di natura solidaristica) sia per le modalità di rappresentanza che per il contributo economico per il funzionamento dell'Ente.



PROPOSTE CONCLUSIVE

L'UOFL ribadisce la necessità di rispettare il principio dell'equilibrio territoriale e di non penalizzare la rappresentanza istituzionale di alcun distretto, ma evidenzia con forza l'urgenza di un riequilibrio nella composizione del CNF, eliminando le distorsioni e le incongruenze derivanti da un quadro normativo ormai obsoleto.

1. Una prima proposta di modifica.

La proposta per rendere più razionale il sistema è quella di intervenire con urgenza, prima delle votazioni per il rinnovo del CNF, previste entro dicembre del 2026, in base alla vigente normativa di cui alla L. 247/2012 e, comunque, almeno in prospettiva in sede di approvazione del DDL, prevedendo nel rispetto del principio di “maggior democraticità” ed “equilibrio territoriale” una diversa composizione del CNF rispetto ai criteri del 1934.

Ciò è possibile, senza penalizzare i territori e gli assetti attuali, prevedendo un numero aggiuntivo di Consiglieri Nazionali per i Distretti più popolosi (per esempio, un consigliere in più ogni ulteriori 5000 o 8000 iscritti).

L'aumento, pur esiguo, del numero di Consiglieri Nazionali (che oggi sono 34) sarebbe poi utile sia per le imponenti attività amministrative di competenza del Consiglio Nazionale Forense (che è organo di vertice di circa 240 mila avvocati italiani), con compiti consultivi ed amministrativi, addirittura rinforzati nel DDL. e sia per quelle giurisdizionali (che restano confermate nel DDL), essendo il CNF anche Giudice Speciale delle controversie disciplinari, iscrizionali ed elettorali tra gli iscritti agli albi; infatti, così il CNF potrebbe articolarsi, se lo riterrà, in un collegio amministrativo ed uno o più collegi giurisdizionali e ridurre sensibilmente l'arretrato.

Del resto, l'avvocatura è da sempre sensibile al tema della c.d. “separazione delle carriere” in magistratura e mal tollera al proprio interno il rinforzarsi di un sistema che consente il mantenimento in capo ai medesimi soggetti, componenti del CNF, di funzioni sia amministrative, sia consultive, sia regolamentari e sia giurisdizionali, senza neppure prevedere almeno una articolazione in sezioni distinte (come, per



esempio, avviene per il Consiglio di Stato che cumula, sia pure in misura meno rilevante, funzioni amministrative e giurisdizionali, dove però almeno è prevista una articolazione in sezioni per evitare che i medesimi consiglieri di stato svolgano al contempo entrambe le funzioni amministrative e giurisdizionali).

Si tratta di un “unicum” nel nostro sistema; un Organo giurisdizionale può svolgere limitate funzioni amministrative (si pensi alla Corte di Appello in materia elettorale o alla Corte di Cassazione in materia di referendum), ma nel DDL le funzioni amministrative, consultive e regolamentari assegnate in via esclusiva al CNF, diventano addirittura straripanti; in pratica, è come se si consentisse alla Suprema Corte di Cassazione di cumulare con le funzioni giurisdizionali anche quelle proprie del CSM.

Infine, non vi sarebbe nessun onere ulteriore per la spesa pubblica, poiché il CNF funziona con la contribuzione degli iscritti agli Ordini territoriali i quali, nell’ambito delle quote iscrivizionali raccolte annualmente dagli Ordini territoriali, ne versano una parte al CNF per il suo funzionamento.

2. Una seconda ipotesi di modifica

A rafforzare la critica al sistema di elezione del CNF, confermato nel DDL, si richiama il modello adottato dall’Organismo di rappresentanza politica dell’Avvocatura.

All’art. 6 co. 4 dello Statuto dell’Organismo Congressuale Forense (O.C.F.) è stato stabilito che: “L’O.C.F. è composto da rappresentanti eletti, in seggi elettorali formati su base distrettuale, in ragione di uno fino a cinquemila iscritti agli albi ed elenchi speciali degli Ordini del Distretto e da un ulteriore rappresentante ogni successivi cinquemila iscritti o frazione pari o superiore a duemilacinquecento. Il numero degli iscritti viene determinato con riferimento al 31 dicembre antecedente la data di convocazione del Congresso. In considerazione delle attuali specificità morfologiche e carenze infrastrutturali dei mezzi di trasporto della Regione Sardegna, il Distretto di Cagliari esprime due rappresentanti.”

Questo sistema è stato voluto e votato in modo plebiscitario dall’avvocatura al congresso nazionale forense di Rimini del 2016 e, a differenza di quello CNF, garantisce una rappresentanza più equa e proporzionale al numero degli iscritti.



Per i distretti più numerosi, come Roma, ciò si traduce in una maggiore rappresentatività, coerente con il principio democratico e con criteri di equità e proporzionalità nella rappresentanza.

I dati aggiornati al 31.12.2024 mostrano chiaramente la sproporzione:

Roma (35.358 iscritti): 2 consiglieri CNF ed OCF 7 rappresentanti.

Il sistema di elezione del CNF confermato anche nel DDL penalizza in modo marcato i distretti più grandi e premia quelli minori, senza alcun effettivo criterio di proporzionalità.

Per correggere questa distorsione si può proporre di adottare, in sede di modifica della legge e del DDL, il criterio già vigente nell'OCF per l'assegnazione dei seggi CNF, prevedendo un consigliere ogni 5.000 iscritti o frazione significativa, senza penalizzare i territori ma premiando la reale base elettorale e l'equilibrio territoriale.

L'introduzione di un criterio proporzionale per la rappresentanza CNF, già sperimentato con successo da oltre dieci anni nell'OCF, risponderebbe pienamente ai principi costituzionali di uguaglianza (art. 3 Cost.), rappresentanza democratica (artt. 48 e 51 Cost.) e di corretta partecipazione alla vita associativa (artt. 18 e 39 Cost.), assicurando che ogni iscritto abbia pari peso nell'elezione degli organi rappresentativi.

Il sistema proporzionale, già adottato dall'OCF, consentirebbe di bilanciare il rapporto tra CNF e OCF, rafforzando la legittimazione democratica, la tutela dell'autonomia e funzione pubblica dell'avvocatura, come richiesto anche dalla legge professionale e dai principi deontologici vigenti.

In conclusione, si richiede che il Parlamento, in senso conforme al superiore interesse pubblico generale, accolga tali osservazioni e provveda a modificare il disegno di legge, onde assicurare all'Avvocatura una *governance* realmente stabile, effettivamente rappresentativa, efficiente e coerente con i principi costituzionali e con le esigenze della società contemporanea.



Si allegano le tabelle riassuntive con evidenza del numero dei distretti (raggruppati per Regioni), del numero dei COA, del numero degli iscritti (per Distretto e per Regioni) del numero degli eletti nel CNF e nell'OCF.

Presidente Unione Ordini Forensi del Lazio

Avv. David Bacecci

Segue: **tabella riassuntiva** con evidenziazione:

- dei n. 26 Distretti di Corte di Appello,
- del numero degli Ordini presenti nel Distretto,
- del numero complessivo di iscritti nel singolo Distretto,
- del numero degli eletti nell'organismo di rappresentanza politica OCF (con sistema proporzionale),
- del numero degli eletti al Consiglio nazionale forense (con l'anacronistico sistema territoriale col solo correttivo di un consigliere aggiuntivo al superamento dei 10 mila iscritti).

	DISTRETTO	N.RO DI COA	N.RO ISCRITTI	ELETTI OCF	ELETTI CNF
1	ANCONA	6	5242	1	1
2	BARI	3	11479	2	2
3	BOLOGNA	9	14060	3	2
4	BRESCIA	4	6524	1	1
5	CAGLIARI	6	5156	2	1
6	CALTANISSETTA	3	1895	1	1
7	CAMPOBASSO	3	1521	1	1
8	CATANIA	4	8335	2	1
9	CATANZARO	7	8866	2	1
10	FIRENZE	9	12060	2	2
11	GENOVA	5	6776	1	1
12	AQUILA	8	5654	1	1
13	LECCE	3	8913	2	1
14	MESSINA	3	3814	1	1
15	MILANO	9	29718	6	2
16	NAPOLI	7	29251	6	2
17	PALERMO	6	9133	2	1
18	PERUGIA	3	3212	1	1
19	POTENZA	3	2888	1	1
20	REGGIO CALABRIA	3	4145	1	1
21	ROMA	9	35358	7	2
22	SALERNO	3	7103	1	1
23	TORINO	10	10120	3	2
24	TRENTO	3	1958	1	1
25	TRIESTE	4	2706	1	1
26	VENEZIA	7	13078	3	2
	Totali	140	248965	55	34


NB Sono evidenziati in neretto il n.ro degli iscritti ed il n.ro degli eletti al CNF.

I dati sono aggiornati al 31.12.2024 e sono quelli da ultimo presi in considerazione per l'elezione di ottobre 2025 dei componenti dell'assemblea OCF 2025/2028.


Da questi dati emerge, per esempio, che il Distretto di Campobasso, con 1.521 iscritti, elegge 1 consigliere nazionale mentre il Distretto di Roma, con 35.358 iscritti, elegge soltanto 2 consiglieri nazionali.

Si evince altresì, per esempio, che la Regione Sicilia (con 4 Distretti: Palermo, Catania, Caltanissetta e Messina) elegge 4 consiglieri nazionali ed il Lazio (con 1 solo Distretto) ne elegge appena 2.

Distribuzione Eletti CNF per Regione



Distribuzione Avvocati Iscritti per Regione



Regione	Distretto	Iscritti	Eletti OCF	Eletti CNF	Iscritti/Eletto OCF	Iscritti/Eletto CNF
Abruzzo	AQUILA	5.654	1	1	5.654	5.654
Totale Abruzzo		5.654	1	1	5.654	5.654
Basilicata	POTENZA	2.888	1	1	2.888	2.888
Totale Basilicata		2.888	1	1	2.888	2.888
Calabria	CATANZARO	8.866	2	1	4.433	8.866
	REGGIO CALABRIA	4.145	1	1	4.145	4.145
Totale Calabria		13.011	3	2	4.337	6.505
Campania	NAPOLI	29.251	6	2	4.875	14.625
	SALERNO	7.103	1	1	7.103	7.103
Totale Campania		36.354	7	3	5.193	12.118
Emilia Romagna	BOLOGNA	14.060	3	2	4.687	7.030
Totale Emilia Romagna		14.060	3	2	4.687	7.030
Friuli Venezia Giulia	TRIESTE	2.706	1	1	2.706	2.706
Totale Friuli Venezia Giulia		2.706	1	1	2.706	2.706
Lazio	ROMA	35.358	7	2	5.051	17.679
Totale Lazio		35.358	7	2	5.051	17.679
Liguria	GENOVA	6.776	1	1	6.776	6.776
Totale Liguria		6.776	1	1	6.776	6.776
Lombardia	MILANO	29.718	6	2	4.953	14.859
	BRESCIA	6.524	1	1	6.524	6.524
Totale Lombardia		36.242	7	3	5.177	12.081
Marche	ANCONA	5.242	1	1	5.242	5.242
Totale Marche		5.242	1	1	5.242	5.242
Molise	CAMPOBASSO	1.521	1	1	1.521	1.521

Regione	Distretto	Iscritti	Eletti OCF	Eletti CNF	Iscritti/Eletto OCF	Iscritti/Eletto CNF
Totale Molise		1.521	1	1	1.521	1.521
Piemonte	TORINO	10.120	3	2	3.373	5.060
Totale Piemonte		10.120	3	2	3.373	5.060
Puglia	BARI	11.479	2	2	5.740	5.740
	LECCE	8.913	2	1	4.456	8.913
Totale Puglia		20.392	4	3	5.098	6.797
Sardegna	CAGLIARI	5.156	2	1	2.578	5.156
Totale Sardegna		5.156	2	1	2.578	5.156
Sicilia	PALERMO	9.133	2	1	4.567	9.133
	CATANIA	8.335	2	1	4.168	8.335
	CALTANISSETTA	1.895	1	1	1.895	1.895
	MESSINA	3.814	1	1	3.814	3.814
Totale Sicilia		23.177	6	4	3.863	5.794
Toscana	FIRENZE	12.060	2	2	6.030	6.030
Totale Toscana		12.060	2	2	6.030	6.030
Trentino-Alto Adige	TRENTO	1.958	1	1	1.958	1.958
Totale Trentino-Alto Adige		1.958	1	1	1.958	1.958
Umbria	PERUGIA	3.212	1	1	3.212	3.212
Totale Umbria		3.212	1	1	3.212	3.212
Veneto	VENEZIA	13.078	3	2	4.359	6.539
Totale Veneto		13.078	3	2	4.359	6.539
Totale generale		248.965	55	34	4.544	7.323